DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1979

relativa ad una visita di accertamento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 presso l'impresa AM & S Europe Ltd, Bristol (aff. IV/AF 379)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(79/670/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

dopo avere sentito le autorità competenti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento n. 17,

considerando che sussistono sufficienti motivi per presumere che produttori di zinco e minerali di zinco che operano all'interno o all'esterno della Comunità hanno fissato in comune i prezzi e le condizioni di vendita dello zinco mediante la fissazione di un unico « prezzo produttore » per lo zinco denominato GOB (good ordinary brand), che essi controllano la produzione e la ripartizione dei mercati e che tali accordi costituiscono un'infrazione dell'articolo 85 del trattato CEE ;

considerando che il 10 febbraio 1978 il membro della Commissione competente per la politica della concorrenza ha disposto l'effettuazione di accertamenti, a norma dell'articolo 14 del regolamento 17, presso diverse imprese ;

considerando che, in base ad informazioni precise e convergenti ottenute nel corso di accertamenti già effettuati, tra l'altro risulta alla Commissione che i più importanti produttori europei, canadesi e australiani di minerali di zinco e di zinco decisero, nel 1964, di stabilire un « prezzo produttore » (producer price), svincolato dalle quotazioni del London Metal Exchange, e di dar vita ad una filiale comune, avente sede in Svizzera, allo scopo di effettuare, per il tramite di questa, acquisti e vendite sul London Metal Exchange onde influire sui prezzi ivi correnti ;

considerando che in seguito i produttori hanno regolarmente tenuto riunioni (più di 20 dal 9 luglio 1964) procedendo ancora alla fissazione dei prezzi e che in ogni occasione il cambiamento di prezzo annunciato da uno dei partecipanti era subitamente seguito dall'annuncio di un analogo cambiamento da parte degli altri ; che della nuova quotazione era data immediata notizia nel « Metal Bulletin », un periodico londinese specializzato ;

considerando che la AM & S Europe Ltd, società del gruppo Rio Tinto- Zinc, è sospettata di aver partecipato, per molti anni, a queste pratiche concernenti la fissazione dei prezzi e delle condizioni di vendita, il controllo della produzione e la ripartizione dei mercati ;

considerando che nel corso di una visita di accertamento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento 17, effettuata il 20 e il 21 febbraio 1979 presso la sede della AM & S Europe Ltd, il direttore generale nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa e due avvocati che lo assistevano, non si opposero, in un primo momento, all'effettuazione dell'accertamento ; che peraltro tentarono poi di produrre esclusivamente documenti relativi alla situazione attuale, senza peraltro precisare qual periodo di tempo intendessero designare con tale espressione ;

considerando che gli agenti della Commissione incaricati di effettuare l'accertamento rifiutarono di ammettere qualsivoglia restrizione ai poteri loro conferiti e poterono così esaminare una parte della documentazione commerciale ;

considerando che di fatto non fu possibile proseguire gli accertamenti il secondo giorno, ovvero il 21 febbraio 1979, dato che l'impresa chiese nuovamente che essi fossero limitati ai documenti relativi alla situazione attuale e che, allorquando gli agenti della commissione incaricati di espletarli richiesero formalmente e per iscritto che taluni documenti commerciali fossero messi a loro disposizione, l'impresa dichiarò di essere disposta a pronunciarsi in merito entro i dieci giorni successivi al rientro del suo direttore generale da un viaggio di affari in Australia ;

considerando che la AM & S Europe Ltd, nell'inviare copia di diversi documenti commerciali con lettera del 26 marzo 1979, comunicò di aver trasmesso copia dei documenti richiesti per iscritto dalla Commissione ai consulenti legali della società, e che, ad avviso di questi, alcuni dei documenti in parola erano da considerare, in base ai principi del privilegio legale (legal privilege), « privilegiati » ; pertanto questi documenti non furono presentati alla Commissione ;

considerando che dalle copie di altri documenti, trasmesse alla Commissione, erano stati soppressi alcuni passi, singole parole, frasi, e persino semplici lettere in quanto i predetti consulenti legali li avevano giudicati irrilevanti ai fini dell'inchiesta della Commissione, pur ammettendo che altre parti degli stessi documenti non lo erano ;

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

considerando che i predetti consulenti legali si riservarono di trasmettere alla Commissione una dichiarazione (Statutory Declaration) che illustrasse in termini generali il contenuto dei passi soppressi ; che tale dichiarazione, inviata alla Commissione con lettera del 5 aprile 1979 dal consulente legale G.D. Child, si limitava peraltro a definire la quantità dei passi soppressi, senza descriverne il contenuto ;

considerando che questo tentativo della AM & S Europe Ltd di restringere i poteri della Commissione nell'espletamento delle indagini non trova fondamento alcuno nelle disposizioni del regolamento n. 17 ;

considerando che, in effetti, la legislazione comunitaria in tema di concorrenza non prevede alcuna particolare protezione per i documenti aventi contenuto legale e che in ogni caso, secondo l'avviso espresso della Commissione rispondendo all'interrogazione scritta n. 63/78 presentata al Parlamento europeo dal signor Cousté, « la Commissione si attiene alle regole di diritto della concorrenza esistenti in taluni paesi membri, e non intende utilizzare, come prova di infrazione delle disposizioni comunitarie vigenti in materia, i documenti aventi carattere strettamente legale, redatti allo scopo di richiedere o di fornire pareri giuridici, intesi a determinare quali specifiche disposizioni legislative debbano essere osservate, o aventi per oggetto la predisposizione della linea difensiva che le imprese o le associazioni d'imprese interessate possono seguire. Qualora si presenti alla Commissione la possibilità di prendere visione di documenti di questo tipo, essa si astiene dal richiederne copia » (1) ;

considerando che evidentemente né l'impresa né i suoi consulenti legali possono essere i soli a giudicare insindacabilmente, si tratti di una questione di fatto o di diritto, se qualsivoglia documento abbia o meno i requisiti suesposti e sia stato redatto in circostanze tali da giustificarne la mancanza di utilizzazione ;

considerando che, in base al diritto comunitario vigente e fatte salve le competenze della Corte di giustizia, spetta alla Commissione valutare se un dato documento debba essere utilizzato o meno. Pertanto è necessario che la AM & S Europe Ltd consenta all'agente della Commissione di prendere visione dei documenti, formulando ogni domanda pertinente e necessaria a stabilire se i documenti debbano essere utilizzati o meno. Qualora, a suo avviso, non debbano essere utilizzati, l'agente della Commissione si asterrà dal prenderne copia e conseguentemente i documenti in questione non saranno usati come prova di una infrazione ;

considerando che è pure incompatibile con l'articolo 14 del regolamento n. 17 la pretesa di AM & S Europe Ltd di cancellare, persino da documenti che essa ammette essere rilevanti ai fini dell'inchiesta, alcuni passaggi o parole, in quanto irrilevanti ;

considerando che, fatte salve le competenze della Corte di giustizia, spetta alla Commissione decidere quali documenti meritino di essere esaminati in quanto rilevanti ai fini dell'inchiesta. Diversamente sarebbe l'impresa stessa, e non più la Commissione, a determinare la natura e la portata di un'indagine. Sicché, per la completa e puntuale effettuazione di un'indagine ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 17, è necessario prendere visione di tutti i documenti, nella loro integrità e senza lacune o cancellature, che siano in relazione con l'oggetto dell'inchiesta ;

considerando che occorre pertanto obbligare, mediante decisione, la AM & S Europe Ltd a sottoporsi all'ispezione e a permettere, in particolare, la verifica e il controllo dei documenti aziendali che siano in relazione con quanto costituisce l'oggetto dell'indagine ;

considerando che, in base all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 17 riprodotti in allegato, la Commissione può, mediante decisione adottata nei confronti di imprese :

a) infliggere ammende quando intenzionalmente o per negligenza esibiscano in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 14, i libri o altri documenti aziendali richiesti e non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 ;
b) infliggere penalità di mora per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione al fine di costringerle a sottoporsi ad un accertamento disposto mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'impresa AM & S Europe Ltd è tenuta a permettere una visita di accertamento nei suoi locali a Bristol e ad Avonmouth. La detta società è tenuta in particolare a consentire ai funzionari della Commissione incaricati dell'ispezione di accedere ai suoi locali durante l'orario normale di ufficio ed a sottoporre al loro esame i documenti aziendali da essi richiesti aventi relazione, in tutto o in parte, con l'oggetto dell'inchiesta, in particolare :

a) tutti i documenti, corrispondenza, telex, note interne, promemoria o qualsiasi altra documentazione, a decorrere dal 1971, relativa a

the Zinc Producer Group (gruppo produttori zinco),

the Zinc Producer Group Meetings (riunioni del gruppo),

the Zinc Producer Price (prezzo produttori),

the Zinc Steering Committee (comitato di coordinamento),

(1) GU n. C 188 del 7. 8. 1978, pag. 31.

Société générale des minerais SA,
Compagnie royale asturienne des mines SA,
Sociétés des mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne SA,
Société minière et métallurgique de Penarroya SA,
Metallgesellschaft AG,
Preussag AG,
Billiton International Metals BV,
Adena Metal SA, Zürich ;

una copia della lettera indirizzata dal signor Gordon Holloway il 1° luglio 1971 alla società Metallgesellschaft AG, Frankfurt, cui si fa riferimento nella lettera inviata dal signor F. von Dallwitz della società Metallgesellschaft al signor Holloway in data 9 luglio 1971, e tutti gli accordi, contratti, corrispondenza, telex, promemoria interni e qualsiasi documento aziendale che sia in relazione con le due citate lettere ;

b) tutti i documenti per cui è stato invocato il « privilegio legale », elencati nell'appendice della lettera inviata alla Commissione dalla AM & S Europe Ltd il 26 marzo 1979 ;

c) il testo completo di tutti i documenti presentati alla Commissione in copia da cui certe frasi o parole erano state soppresse. Tali documenti sono menzionati nella lettera della AM & S Europe Ltd alla Commissione in data 26 marzo 1979 ed elencati nella dichiarazione (Statutory Declaration) del consulente legale G.D. Child in data 5 aprile 1979.

Articolo 2

La visita di accertamento sarà effettuata nei locali dell'impresa AM & S Europe Ltd a Bristol e Avonmouth a partire dal 9 luglio 1979.

Articolo 3

La presente decisione è destinata a AM & S Europe Ltd, 1, Redcliff Street, Bristol, United Kingdom. Essa sarà notificata mediante consegna diretta, immediatamente prima dell'inizio dell'ispezione, da parte dei funzionari incaricati di effettuare quest'ultima.

Contro la presente decisione, presa in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, può essere proposto ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee di Lussemburgo, a norma dell'articolo 173 del trattato CEE. A norma dell'articolo 185 del trattato CEE il ricorso non ha peraltro effetto sospensivo.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1979.

Per la Commissione
Raymond VOUEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Articoli 15 e 16 del regolamento n. 17 del Consiglio

(pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 13, del 21 febbraio 1962, pag. 204)

Articolo 15

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza :

a) ...

b) ...

c) presentino in maniera incompleta, all'atto degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 14, i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 16

1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni di imprese penalità di mora varianti da cinquanta a mille unità di conto per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle :

a) ...

b) ...

c) ...

d) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.